

Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale di Avvocato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Professionista HDI – Lex

Documento aggiornato il 10 febbraio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società -HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.000022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate e/o ai massimali concordati con il Contraente e indicati nella Scheda di Polizza e/o nelle condizioni di assicurazione.

Per la sezione **Responsabilità Civile Terzi** in aggiunta a quanto riportato sul DIP Danni, è possibile *ridurre il premio* attivando le seguenti garanzie facoltative:

- ✓ **ES – Esclusione delle sanzioni di natura fiscale:** prevede l'esclusione della copertura in caso di sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende.
- ✓ **FR – Franchigia Frontale:** pagamento dell'indennizzo, salvo non siano previste in polizza franchigie superiori, effettuato previa detrazione dell'importo, per singolo sinistro, espressamente indicato in polizza (franchigia). Tali franchigie riguardano esclusivamente la garanzia RC professionale, restando escluse le casistiche di RC della conduzione e/o proprietà dei locali.

In aggiunta a quanto riportato sul DIP Danni, è possibile *acquistare* le seguenti garanzie facoltative:

- ✓ **Responsabilità Civile verso prestatori d'Opera (R.C.O.):** prevede la copertura di quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infurtini sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs 23.02.2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto per morte e lesioni personali da infortunio.
- ✓ **A – Giudice Tributario:** danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Giudice Tributario conferito dalla competente Autorità;
- ✓ **E – Funzione di Sindaco:** danni cagionati a terzi, compresi soci e creditori sociali, in conseguenza di violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri connessi all'esplicazione delle funzioni di Sindaco di Società quotate in borsa, Società per Azioni, Società in Accordanza per Azioni, ai sensi dell'Art. 2407 c.c. nonché Società a Responsabilità Limitata;
- ✓ **F – Funzioni pubbliche:** danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi all'espletamento di funzioni di carattere pubblico, ivi compresi gli incarichi di: commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative; sindaco di Enti Pubblici (componente del collegio sindacale); revisore dei bilanci di Comuni o Province (o Enti territoriali equivalenti alle Province); custode giudiziario e delegato alle vendite, sempreché tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge;
- ✓ **G – Funzioni di arbitro:** danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Arbitro;
- ✓ **L – Proprietà dei locali:** copertura della responsabilità civile per danni a Terzi derivante dalla proprietà dei locali adibiti ad ufficio o studio professionale, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato sul DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza e, inoltre, possono essere applicati scoperti e franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Di seguito si riportano i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie non indicati puntualmente nella scheda di polizza e relativi allegati.

Per la garanzia facoltativa **E – Funzione di Sindaco** restano escluse le richieste di risarcimento relative a: **I** procedure di liquidazione ai sensi dell'art. 2484, comma 1, punto 4, del Codice Civile; **I** relative a procedure concorsuali, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa; **I** relative a società il cui ultimo bilancio antecedente la data di decorrenza dell'Assicurazione presenti (o avrebbe dovuto presentare, applicando corretti sistemi di redazione) una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto; **I** somme percepite dall'Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare delibera dell'organo competente; **I** richieste avanzate direttamente o indirettamente da società o enti in cui l'Assicurato abbia un interesse economico-finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).

Per la garanzia facoltativa **L – Proprietà dei locali** sono esclusi i danni derivanti: **I** da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; **I** da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti

unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; **I** alle opere e Cose sulle quali sono installate, nell'edificio sede dell'ufficio o studio professionale, le insegne luminose e non; **I** da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è prestata l'Assicurazione.

Di seguito si riportano i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie non indicati puntualmente nella scheda di polizza e relativi allegati.

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi:

GARANZIA COLPITA DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
Perdite patrimoniali per errato trattamento dati personali di terzi	====	<ul style="list-style-type: none"> • 15% per sinistro con minimo assoluto di € 500,00
Sanzioni di natura fiscale, multe, ammende	====	<ul style="list-style-type: none"> • 10% per sinistro con minimo assoluto di € 1.000,00

Garanzie facoltative:

R.C.O. - Morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente	====	<ul style="list-style-type: none"> • 5%
A - Giudice tributario	<ul style="list-style-type: none"> • 5% del massimale per sinistro ed anno 	<ul style="list-style-type: none"> • 10% per sinistro con minimo assoluto di € 500,00
E - Funzione di Sindaco	<ul style="list-style-type: none"> • 10% del massimale con il massimo di € 300.000,00 per sinistro ed anno • 5% del massimale con il massimo di € 250.000,00 per sinistro ed anno per funzione di Sindaco presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società finanziarie in genere 	<ul style="list-style-type: none"> • 10% per sinistro con minimo assoluto di € 2.600,00 e massimo di € 15.000,00 • 10% per sinistro con minimo assoluto di € 5.000,00 e massimo di € 20.000,00 per funzione di Sindaco presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società finanziarie in genere
F - Funzioni pubbliche	====	<ul style="list-style-type: none"> • 5% per sinistro c con minimo assoluto di € 500,00
G - Funzioni di arbitro	====	<ul style="list-style-type: none"> • 5% per sinistro con minimo assoluto di € 500,00
L - Proprietà dei locali	====	<ul style="list-style-type: none"> • Euro 150,00 per sinistro per danni da spargimento acqua o rigurgiti fogna
FR – Franchigia frontale	====	<ul style="list-style-type: none"> • Somma indicata in Scheda di Polizza

	A chi è rivolto questo prodotto?
--	---

Il prodotto è rivolto agli avvocati o agli studi associati di avvocati, a tutela dei sinistri legati alla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della loro attività professionale.

	Quali costi devo sostenere?
--	------------------------------------

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2024), è, in percentuale, pari al 18,4% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: http://www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdia.it ; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito http://www.giustizia.it/ (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di litigi transfrontalieri si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza e, alla pubblicazione del presente documento, ammontano al 22,25% per tutte le garanzie previste in polizza. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.
--	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico
------------------------------	---

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.